

Argomento	Accertamenti sanitari > Invalidità civile
Titolo	Accertamento invalidità civile
Descrizione del Servizio	L'accertamento dell'invalidità civile ha lo scopo di valutare, in base all'età della persona, le presenza dei seguenti aspetti: • Per le persone in età lavorativa (18-64) viene presa in considerazione la riduzione della «capacità lavorativa» di almeno un terzo (1/3). La «capacità lavorativa» è intesa in senso generico, in quanto viene considerata in astratto, come fatto potenziale e come parametro medio e non presuppone che la valutazione sia effettuata in concreto sulle abilità della persona. • Per i minori di anni 18 e per le persone ultra sessantacinquenni si tiene conto delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” ossia viene presa in considerazione la funzionalità nelle attività quotidiane. Il riconoscimento dell'invalidità civile consente l'accesso a benefici economici (si veda la scheda <u>Contributi economici in corso di validità</u>) e a prestazioni riabilitative in base alla percentuale riconosciuta (si veda la scheda <u>Percentuale invalidità civile</u>). Tra le prestazioni riabilitative rientrano: • la fisioterapia; • l'accesso gratuito ad ausili, protesi ed ortesi; • le cure termali; • l'iscrizione a liste speciali di collocamento mirato al lavoro; • l'esenzione dal ticket sanitario; • le agevolazioni fiscali.
Requisiti	Essere residente in Italia La legge 104 si applica anche “agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei <i>limiti</i> ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	INPS E' possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.
Documentazione	Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre essere in possesso di: • un documento di identità, • la tessera sanitaria, • il codice fiscale, • lo SPID. Occorre inoltre la ricevuta del certificato medico introduttivo rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS).

Procedura

1. Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un **certificato medico introduttivo** che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una **ricevuta** riportante il **numero univoco** della procedura attivata.
2. **Entro 90 giorni** l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare **domanda** in una delle seguenti modalità:
 - direttamente online sul sito dell'INPS,
 - avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria.

Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.

3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'**INPS convoca** l'interessato **a visita medica**. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale:
 - la ricevuta del **certificato medico introduttivo** (si veda la procedura),
 - la copia di un **documento di riconoscimento**,
 - la **documentazione sanitaria in proprio possesso**.
4. In seguito la commissione compila un **verbale di visita**, comprensivo di *giudizio finale*, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale attestante lo stato di invalidità civile.

Gli **accertamenti sanitari** utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di *cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità* sono soggetti a **revisione sanitaria** se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come **suscettibili a modificazioni** nel corso tempo.

In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la **data** entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la **convocazione** alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari)

In caso di **non trasportabilità**: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.

Fonti Normative	• Legge n. 118/1971, <i>“Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”</i> • Legge n. 18/1980, <i>“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”</i> • Legge n. 508/1988, <i>“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”</i> • Legge n. 222/1984, <i>“Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile”</i> • Legge n.104/1992, <i>“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”</i> • Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.”</i> • Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»</i> • Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i> • Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i> • Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i> • <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i>
Altre informazioni	
Data	24.11.2025